

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO
SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE ANNI
2023/2024 ESPERIENZA DI SPAZIO GENITORI E BAMBINI 0-6 ANNI
CIG Z8F3BD06DB

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie prot. n. 011408/4.3 di data 5 ottobre 2022 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso;
2. Ente _____, codice fiscale e part. Iva n. _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____, rappresentata per la firma del presente atto da _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità Presidente e legale rappresentante della'Ente;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 38, comma 1 della L.P. 13/2007 prevede che *“Gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione di attività innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale territoriale mediante l'erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, con i criteri e le modalità da loro individuati”*.
- il Presidente della Comunità con Decreto n. _____ del _____ ha provveduto ad approvare l'avviso pubblico relativo alla concessione di contributi in ambito socio assistenziale esperienza di *“Spazio genitori e bambini 0-6 anni”*, allegato allo stesso provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- con determinazione del Responsabile del servizio socio assistenziale n. _____ di data _____ è stato individuato nella _____ con sede a _____ CF/P.Iva _____ il soggetto aggiudicatario del contributo.
- la presente Convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.

L'avviso pubblico protocollato al n. _____ di data _____ è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità delle Giudicarie di seguito “Comunità”, e _____ di seguito “Soggetto aggiudicatario” in relazione alla realizzazione del Progetto *“Spazio di incontro per genitori e bambini di età compresa tra i 0 ed i 6 anni”*.
2. La gestione del progetto sopra menzionato deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'avviso prot. n. _____ di data _____ (**di seguito “avviso”**), nel Progetto presentato dal soggetto aggiudicatario in data _____ prot. n. _____ (**di seguito “progetto”**) ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dal Catalogo per la tipologia di servizio “Costruzione e promozione di reti territoriali”.

Art. 2 – Costi ammissibili e Finanziamento

1. I costi ammissibili sono quelli risultanti dalla scheda budget di cui all'avviso per i mesi della durata del progetto.
2. L'importo massimo del contributo concesso è pari ad € 15.000,00 e lo stesso sarà erogato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare documentazione nel seguente modo:
 - 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - 50% al termine del progetto su presentazione della rendicontazione finale di cui all'articolo 3.

Art. 3 - Rendicontazioni servizio erogato

1. Trimestralmente il soggetto aggiudicatario dovrà fornire un report completo dell'attività svolta corredato da una tabella indicante sia il numero di iscritti che il numero dei frequentati, specificando se l'adulto è madre/padre/nonno/a oppure altro caregiver.
2. Il soggetto aggiudicatario a fine sperimentazione, ed entro il mese successivo a quello di conclusione del servizio, dovrà presentare una relazione consuntiva dell'attività svolta dove dovranno essere specificate anche le eventuali iniziative attivate in base ai bisogni emersi dal gruppo delle famiglie sia all'interno che all'esterno dei momenti di apertura dello spazio di incontro. Dovrà inoltre presentare una rendicontazione finale dettagliata delle spese sostenute (fatture, note spese, ecc....).

Art. 4 - Coperture assicurative e sicurezza

1. Il soggetto aggiudicatario solleva la Comunità delle Giudicarie da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Comunità, sia del soggetto aggiudicatario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle attività previste dal presente avviso. Il soggetto aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. A tale scopo il soggetto aggiudicatario si impegna a stipulare

apposite polizze (RCT/RCO), con una validità non inferiore alla durata del presente avviso, in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità delle Giudicarie viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso terzi degli operatori e degli utenti. La Comunità delle Giudicarie è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'ente del terzo settore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del contributo. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale €. 5.000.000,00 UNICO. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio. L'esistenza della polizza non libera il soggetto aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa la sola funzione di ulteriore garanzia.

Art. 5 - Personale

1. Il Soggetto aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. Il Soggetto aggiudicatario è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di categoria ed integrativo provinciale.
3. Il Soggetto aggiudicatario promuove l'aggiornamento formativo del personale impiegato nel Progetto e tiene monitoraggio il lavoro svolto dallo stesso.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata per 12 mesi successivi alla data di sottoscrizione della stessa e comunque non oltre il 31/12/2024.

Art. 7 Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto di quanto previsto dall'avviso.

Art. 8 - Trattamento dei dati

Il soggetto gestore garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono del servizio oggetto della convenzione e il trattamento dei dati personali degli stessi in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9 - Disposizioni anticorruzione

1. Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2022 – 2024 (PTPCT)”, approvato con decreto del Commissario n. 39

di data 26 aprile 2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 4 dd. 20 gennaio 2015 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente - si applicano anche al Soggetto aggiudicatario obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Il Soggetto aggiudicatario dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto aggiudicatario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 10 - Tracciabilità

Il soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. A tal fine il soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto art. 3, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 11 - Cause di risoluzione, recesso, nullità

1. La Comunità di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso di:

- a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti o gravi inadempienze di natura organizzativa che possano pregiudicare il buon andamento del Progetto;
- b) ridefinizione degli obiettivi a seguito di valutazioni rispetto al servizio tra le parti;
- c) decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;
- d) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell' avviso pubblicato da questa Comunità ai fini della partecipazione al contributo;
- e) mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento di questa Comunità, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente.

2. La risoluzione sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al Soggetto aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della

contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.

Art. 12 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

Articolo 13 - Elezione di domicilio

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza alla presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto aggiudicatario.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto aggiudicatario accreditato

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Il Responsabile del Servizio socio assistenziale

dott.ssa Michela Fioroni

SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.